

Dr. Luigi Giordano
Consulente Tributario Enti Locali

COMUNE DI VILLACIDRO
20150002731 Data prot. 06-02-2015
Ente 106025 Codice AOO
01 Cla. 16 Fas. 0 A
io creazione MESSO COMUNALE
io carico SINDACO


Comune di Villacidro
Provincia del Medio Campidano
Piazza Municipio, 1
09039 Villacidro
Alla c.a. Dott.ssa Maria Gabriela Curreli
servizifinanziari@comune.villacidro.vs.it

Oggetto: parere relativo alle problematiche nascenti dall'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) in ordine alle tariffe.

A seguito dell'incarico conferitomi con determinazione dirigenziale n. 2 del 30 gennaio 2015, si riporta di seguito il parere.

Restando a disposizione per chiarimenti in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Napoli, 6 febbraio 2015

Dr. Luigi Giordano


Tassa sui rifiuti (Tari)

- Parere -

1. Premessa

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc) composta dall'imposta municipale propria (Imu), dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dalla tassa sui rifiuti (Tari), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il predetto tributo ha sostituito, a decorrere dalla predetta data, i precedenti prelievi sui rifiuti ed, in particolare, per il Comune di Villacidro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), attesa la decisione, assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2013, di applicare la Tarsu anche per l'annualità 2013.

Il comma 651 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che le tariffe sono fissate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, mentre il successivo comma 654 ha disposto che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Infine, il comma 688 del più volte richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 demanda al Comune la fissazione del numero delle rate e delle relative scadenze per il versamento della Tari, prevedendo la possibilità di fissare scadenze diverse rispetto al tributo sui servizi indivisibili (Tasi).

In attuazione del suddetto quadro normativo, il Comune di Villacidro ha adottato i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17 luglio 2014 con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (Tari), quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), ed è stato approvato il relativo regolamento. Il comma 2 dell'art. 33 del predetto regolamento stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, mentre il successivo comma 3 prevede che le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 (predisposto sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158), includendo, tra le altre, una apposita voce di costo (collocata tra i "costi comuni diversi") denominata "crediti inesigibili al netto rischi crediti"; il totale dei

costi, al netto delle minori entrate per le riduzioni finanziate con la tassa, risultanti dal Piano finanziario è pari ad € 1.949.781,43. Con la medesima delibera sono state determinate le tariffe della Tari per la stessa annualità 2014, sulla base degli archivi della tassa e delle risultanze anagrafiche come risultanti alla data della deliberazione consiliare;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17 luglio 2014 con la quale sono state stabilite il numero delle rate e le relative scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2014; in particolare, sono state previste n. 5 rate scadenti, rispettivamente, il 16 novembre 2014, il 16 gennaio 2015, il 16 febbraio 2015, il 16 marzo 2015 ed il 16 aprile 2015;
- determinazione dirigenziale n. 1881 del 19 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la lista di carico relativa alla Tari per l'annualità 2014, sulla base delle denunce e degli accertamenti relativi alla Tarsu, delle variazioni intervenute nell'anno 2014, delle risultanze anagrafiche e di quelle catastali. In particolare, gli importi della lista, per un totale di € 2.298.426,50, sono così riassunti:
 - o tassa sui rifiuti € 2.188.980,78;
 - o tributo provinciale (ex art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicato alla Tari in forza della disposizione contenuta nel comma 666 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) € 109.445,72.

Tanto premesso, con il presente si offre parere giuridico circa le seguenti questioni:

1. valutazione della conformità della struttura dei costi riportati nel Piano finanziario approvato alla normativa vigente;
2. legittimità dell'inclusione nel predetto Piano finanziario del costo denominato "crediti inesigibili al netto rischi crediti"
3. procedimento amministrativo da attuare in considerazione della difformità tra costi risultanti dal Piano finanziario (€ 1.949.781,43) rispetto all'importo della Tari (€ 2.188.980,78), come emergente dalla lista di carico approvata a seguito della elaborazione delle variazioni anagrafiche e dell'adeguamento della base imponibile alle superfici catastali.

2. Piano finanziario

I primi due punti possono essere analizzati congiuntamente, in quanto attengo entrambi al contenuto del Piano finanziario.

Dall'analisi della struttura del Piano finanziario approvato dal Comune di Villacidro, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 luglio 2014, emerge la conformità di quest'ultima, sia al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sia alle linee guida per la redazione del Piano finanziario predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della introduzione della tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares) ed applicabile pedissequamente alla tassa sui rifiuti (Tari), attesa la assoluta omogeneità delle relative discipline.

In particolare, correttamente i costi risultano classificati in:

- a) costi operativi di gestione;
- b) costi comuni;
- c) costi d'uso del capitale.

Con riferimento ai "costi operativi di gestione", sono stati ritualmente individuati quelli relativi ai rifiuti indifferenziati e quelli afferenti la raccolta differenziata, con la specifica delle relative voci di costo. Per quanto concerne la raccolta differenziata, inoltre, correttamente sono stati portati in detrazione dei costi sia il contributo Conai sia il ristoro ambientale.

Relativamente ai "costi comuni", corretta è la classificazione in "costi amministrativi per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso", in "costi generali di gestione" ed in "costi comuni diversi". In questi ultimi risultano inseriti il "fondo rischi crediti", i "crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti" e, a detrarre, il contributo del Miur relativo alle scuole statali ex art. 33bis del decreto legge n. 248 del 2007. Il fondo rischi crediti ed i crediti inesigibili derivano dalla circostanza che gli importi dovuti dai contribuenti rappresentano crediti per il soggetto attivo dell'entrata (nel caso in specie, per il Comune). I crediti per loro natura sono soggetti ad una svalutazione generica mediante l'appostamento nel Piano finanziario di un apposito fondo rischi; i crediti inesigibili, invece, attengono a quelle somme per le quali non vi sono fondate speranze di riscossione in considerazione dell'andamento storico delle riscossioni e della "storia fiscale" dei debitori, assolve le procedure di riscossione. Il tutto in una logica imprenditoriale a cui è ispirata la redazione del Piano finanziario che deve coprire integralmente tutti i costi, tra i quali rientrano anche i crediti inesigibili.

Infine, altrettanto conforme alle disposizioni vigenti risulta essere la struttura dei "costi d'uso del capitale", con l'individuazione degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.

3. Difformità tra costi del Piano finanziario ed importi della lista di carico

Per quanto attiene la riscontrata difformità tra costi risultanti dal Piano finanziario (€ 1.949.781,43) e l'importo della lista di carico della Tari (€ 2.188.980,78), si evidenzia che, come ricordato in premessa, le tariffe sono stabilite a copertura integrale del costo del servizio. Detta determinazione, da effettuarsi in sede previsionale al momento dell'approvazione delle tariffe, non può che essere riferita agli archivi del tributo come risultanti alla data della elaborazione delle stesse. Pertanto, alcun rilievo alla legittimità degli atti adottati può essere fondato sulla successiva variazione della base imponibile per effetto della gestione ovvero del recupero della evasione e/o elusione; in particolare, nel caso in specie l'incremento della base imponibile (successivo alla determinazione delle tariffe) è derivato dalle variazioni anagrafiche e dall'adeguamento delle superfici dichiarate a quelle risultanti negli atti catastali.

Ne consegue che la fissazione delle tariffe Tari 2014 da parte del Comune di Villacidro, effettuata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 luglio 2014, in considerazione della base imponibile del tributo come risultante al momento della elaborazione delle stesse, è da ritenersi legittima e non merita una rettifica. Ineccepibile, infatti, risulta il procedimento seguito

sia dal punto di vista amministrativo sia da quello contabile e ai contribuenti non è stato richiesto alcun importo non dovuto.

Il maggiore importo, pari ad € 239.199,35, emergente dalla lista di scarico della Tari per l'annualità 2014 rispetto ai costi inclusi nel Piano finanziario per il medesimo anno, andrà collocato, con segno negativo, nei "costi comuni diversi" del Piano finanziario 2015 utilizzando la voce di costo "recupero evasione". Va da sé, quindi, che le tariffe Tari 2015 saranno determinate ad integrale copertura del costo come risultante dal Piano finanziario 2015 che comprende, appunto, l'importo di € 239.199,35 a riduzione del totale dei costi da coprire.

In altre parole, le tariffe 2015 (e, conseguentemente, la Tari 2015) saranno stabilite in misura inferiore a quelle che sarebbero risultate senza considerare l'importo del tributo derivante dall'incremento della base imponibile dell'annualità 2014.

Pertanto, nel biennio 2014-2015 le tariffe copriranno integralmente i costi relativi al medesimo periodo e la tassa per le predette annualità sarà calcolata considerando l'incremento della base imponibile. Ciò che differenzierà le due annualità sarà la diversa distribuzione del carico fiscale, che risulterà più elevato per il 2014 e più basso per il 2015, per effetto dell'ampliamento della base imponibile verificatasi nel corso del 2014.

Ciò detto, a tutto concedere, in considerazione della straordinarietà dell'incremento della base imponibile e delle difficoltà finanziarie derivanti dal protrarsi della crisi economica, fatti salvi gli equilibri finanziari, il Comune potrebbe valutare, in attuazione della propria potestà regolamentare disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il differimento di parte del prelievo relativo all'annualità 2014 ad un periodo successivo alla approvazione del Piano finanziario e delle tariffe 2015. In altre parole, si farebbe corrispondere una ultima rata dell'anno 2014 alla scadenza prevista per la riscossione della prima rata dell'annualità 2015; le scadenze delle rate della Tari 2015, di conseguenza, dovrebbero essere stabilite in date successive a quella da fissarsi per l'ultima rata dell'annualità 2014. In questo modo, fermo restando la corretta ripartizione del carico fiscale relativo alle singole annualità 2014 e 2015, si produrrebbe un "riequilibrio" nella scadenze delle rate e, quindi, nel momento del pagamento dei diversi importi da parte dei contribuenti.

Tanto era dovuto.

Napoli, 6 febbraio 2015

Dr. Luigi Giordano
